

Capitolo 11

L'attività sanzionatoria

L'attività sanzionatoria, che rientra fra le attribuzioni dell'Autorità a norma dell'articolo 4, comma 7, della legge quadro, viene attualmente svolta, in conformità ai principi generali vigenti in materia, nelle forme e con le modalità previste dal nuovo *Regolamento per il funzionamento dell'Autorità*¹ e dagli *Indirizzi generali dell'attività nell'anno 2001 dei Servizi e delle altre strutture dell'Autorità*².

Tipologia
dei procedimer

Il procedimento sanzionatorio, ispirato al rispetto del principio del contraddittorio e alla salvaguardia dei diritti dei soggetti passibili di sanzione, ha per oggetto le due ipotesi di inadempimento previste distintamente dalla legge:

- a) rifiuto od omissione, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti dall'Autorità, ovvero produzione di elementi non veritieri da parte dei soggetti indicati dall'articolo 4, comma 6, della legge quadro. Per entrambe le ipotesi, la prevista sanzione pecuniaria può raggiungere, rispettivamente, £ 50.000.000 e £ 100.000.000;
- b) mancata prova, da parte delle imprese sorteggiate in sede di gara ai sensi dell'articolo 10, comma 1 *quater*, della legge quadro, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiamati dalla norma citata e necessari per la partecipazione alla gara medesima. In questo caso, l'atto introduttivo del procedimento è la segnalazione del fatto all'Autorità, cui per legge sono tenute le stazioni appaltanti.

Nel corso dell'anno 2001 sono state decise dal Consiglio 930 pratiche concernenti le procedure in esame, 144 delle quali relative alla fattispecie *sub a)* e 786 relative alla fattispecie *sub b)*. Sono inoltre stati emessi, in totale, 316 provvedimenti sanzionatori, dei quali solo 19 (di cui 11 *ex art. 4, co. 7, e*

Numero
dei procedime

¹ Approvato dal Consiglio dell'Autorità il 5 dicembre 2001; vedi Capitolo 12 nonché Volume II, Sezione I.

² Approvati dal Consiglio dell'Autorità il 31 gennaio 2001; vedi Capitolo 12.

8 ex art. 10, co. 1 *quater*) sono stati impugnati innanzi alle competenti sedi giudiziarie.

Procedimenti
ex art. 4, co. 7,
legge quadro ...

Dei 144 procedimenti sanzionatori³ ex articolo 4, comma 7, della legge quadro, il 42% riguarda il completamento dell'indagine avviata dall'Autorità nell'anno 2000 su un campione di 4.463 bandi di gara. La parte più consistente (58%) riguarda il mancato riscontro alle richieste di chiarimenti e documenti formulate dall'Autorità per l'esame e la definizione delle segnalazioni e degli esposti relativi a procedure di affidamento e realizzazione di lavori pubblici.

... stazioni
appaltanti
inadempienti ...

Per quanto riguarda, in particolare, la definizione dell'indagine a campione, si è potuto verificare che 28 stazioni appaltanti non hanno adempiuto affatto o hanno adempiuto in ritardo agli obblighi di cui all'articolo 4, comma 6, della legge quadro.

Relativamente, invece, alle informazioni necessarie a definire l'istruttoria delle segnalazioni pervenute, nella maggior parte dei casi non si è riscontrata una totale inadempienza da parte delle amministrazioni interpellate, bensì l'invio dei chiarimenti richiesti oltre il termine indicato dall'Autorità.

Nei residuali casi di rifiuto od omissione di adempiere, si è proceduto ad acquisire *in loco* la documentazione richiesta, avvalendosi anche della Guardia di finanza.

... misura
delle sanzioni ...

L'Autorità ha definito, come già detto, 144 procedimenti sanzionatori di tal genere, 63 dei quali, pari al 44% del totale, si sono conclusi con l'applicazione della sanzione e 81, pari al 56%, con l'archiviazione. Le sanzioni sono state commisurate in funzione di due variabili: l'importo a base d'asta e il tipo di infrazione. Inoltre, in presenza di più procedimenti nei confronti di un'unica stazione appaltante, si è provveduto all'applicazione dell'articolo 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689⁴.

³ Numerosi procedimenti sono stati riuniti, essendosi riscontrata la sussistenza di un unico disegno omissivo.

⁴ La norma dispone che i soggetti che con un'azione od omissione violino diverse disposizioni che prevedono sanzioni, soggiacciono alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo.

Nei casi di riscontrato ritardo ad adempiere, si è proceduto ad applicare una sanzione di entità minima, tenuto conto della circostanza che il ritardo è risultato spesso esiguo e che in alcune stazioni appaltanti, specie se di piccole dimensioni, vi è mancanza di personale avente specifica preparazione ed esperienza nel settore dei lavori pubblici mentre in altre, di dimensione maggiore, vi è difficoltà nella gestione complessiva dell'appalto, che risulta spesso affidato ad una pluralità di uffici non sufficientemente coordinati tra loro.

... motivazioni ...

Nei casi di rifiuto od omissione ad adempiere, si è invece comminata una sanzione d'importo più elevato. La sanzione è stata comminata ai responsabili dei procedimenti nei casi in cui, dall'esame della documentazione, si è potuta evincere una responsabilità diretta del funzionario incaricato ovvero, nei restanti casi, alle stazioni appaltanti, qualora si sia potuta imputare alla struttura amministrativa una responsabilità per carenze organizzative o per mancata attività di coordinamento e vigilanza.

... soggetto
sanzionato

In linea generale, comunque, le stazioni appaltanti sono state chiamate a rispondere *in solido* del fatto omissivo, come previsto dall'articolo 6, comma 3, della legge n. 689/81⁵.

In ordine, poi, alla distribuzione territoriale delle stazioni appaltanti interessate ai procedimenti sanzionatori summenzionati, si è riscontrata una tendenziale uniformità dei comportamenti inadempienti.

Nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 4, commi 16 e 17, della legge sui lavori pubblici, l'Autorità ha inoltre avviato la verifica del livello di adempimento da parte delle stazioni appaltanti all'obbligo di comunicazione degli appalti pubblici esperiti a partire dal 1° gennaio 2000, procedendo all'incrocio delle informazioni contenute nella banca dati degli interventi con quelle della banca dati dei bandi pubblicati su tutto il territorio nazionale nel corso del 2000. A tal fine, sono stati presi in considerazione i bandi pubblicati tra il 1° ottobre 1999 ed il 30 settembre 2000, nella pre-

Procedimenti san-
zionatori avviati:
verifica
adempimenti
ex art. 4, co. 17,
legge quadro

⁵ L'art. 6, co. 3, l. n. 689/81 dispone che se la violazione è commessa da un dipendente o da un rappresentante di una persona giuridica o di un ente privo di personalità giuridica, la persona giuridica o l'ente sono obbligati *in solido* con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

sunzione che quelli dell'ultimo trimestre dell'anno potessero dare luogo ad affidamenti realisticamente portati a conclusione nei primi mesi dell'anno successivo.

Incrociando le due banche dati, sono stati individuati 3.836 bandi - di importo superiore a quello utilizzato come soglia per la verifica (500.000 euro) - non immediatamente ricollegabili alle schede pervenute da parte delle stazioni appaltanti, per i quali è stata predisposta una specifica nota di richiesta di informazioni-giustificazioni alle amministrazioni virtualmente inadempienti, trasmessa a tutte le stazioni appaltanti di rilevanza nazionale ed a quelle delle sezioni regionali dell'Abruzzo e della Puglia — non ancora operative — e della Sardegna, non ancora istituita.

I dati così pervenuti e il risultato delle verifiche effettuate sono stati codificati in modo da ricondurre la variabilità delle situazioni a fattispecie tipo. Il quadro complessivo che emerge dall'attività di verifica e codificazione è riportato nella *tabella 11.1*.

Tabella 11.1 – Risultato dell'attività di verifica

<i>Cod.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N. Bandi</i>
0	Bandi con importo superiore ai 10 miliardi di lire	165
1	Bandi relativi a stazioni appaltanti che non hanno risposto alla comunicazione	489
2	Bandi relativi a stazioni appaltanti con problematiche varie	80
3	Bandi relativi a stazioni appaltanti che hanno inviato le schede a seguito dell'apposita richiesta	365
4	Bandi relativi a stazioni appaltanti che hanno adempiuto nei termini	1.644
5	Bandi relativi a gare non concluse	208
6	Bandi relativi ad appalti aggiudicati prima del 2000	412
7	Bandi soggetti al D.lgs. n. 158/95	201
8	Bandi soggetti ai DD.lgs. n. 157/95 e n. 358/92	170
9	Bandi relativi ad appalti esperiti dalla prefettura di Bari	15
10	Bandi senza classificazione	87
	<i>Totale</i>	3.836

Passando all'esame analitico di tali dati, si rileva che:

- a) con il codice 0 risultano classificati 165 bandi, per 130 dei quali è stata riscontrata l'inadempienza dell'obbligo di comunicazione *ex* articolo 4, commi 16-17, della legge n. 109/1994 e, pertanto, sono state avviate le conseguenti procedure sanzionatorie;

- b) con il codice 1 sono classificati 489 bandi, per la totalità dei quali si stanno avviando le procedure sanzionatorie;
- c) con il codice 2, *Problematiche varie*, risultano conteggiati 80 bandi, per la maggior parte dei quali è stata archiviata la procedura sanzionatoria *in itinere*, in quanto si è potuto verificare che si trattava di avvisi che riguardavano soggetti non rientranti nell'ambito di applicazione della legge n. 109/1994, ovvero di importi inferiori alla soglia di € 500.000;
- d) al codice 3 risultano assegnati 365 bandi relativi a stazioni appaltanti che hanno adempiuto all'obbligo della comunicazione, solo dopo l'invito della sezione regionale competente. Si tratta di stazioni appaltanti inadempienti alle quali è stato applicato il criterio del "ravvedimento operoso";
- e) con il codice 4 sono classificati il maggior numero di bandi (1.644), che riguardano stazioni appaltanti che, in realtà, hanno adempiuto nei termini ma alla cui comunicazione la sezione regionale ha assegnato il codice successivamente all'invio dei dati all'Osservatorio centrale.

Per i restanti bandi, attesa la circostanza che si trattava di appalti di forniture, servizi, o relativi a settori esclusi, ovvero di appalti aggiudicati prima del 2000, è stata disposta l'archiviazione mentre per alcune fattispecie particolari (per esempio: codice 9) sono state disposti approfondimenti a seguito dei quali, laddove fossero ravvisabili comportamenti inadempienti, si provvederà ad effettuare le relative contestazioni.

Nell'ambito della specifica attività svolta in riferimento ai procedimenti avviati ai sensi dell'articolo 10, comma 1 *quater*, sono emerse problematiche differenti.

Procedimenti
ex art. 10, co. 1 *quater*,
legge quadro ...

I comportamenti tenuti dalle stazioni appaltanti hanno confermato quanto rilevato nella prima fase di applicazione della normativa, apparendo infatti notevolmente discordanti ed incerti; ciò è dipeso non solo dal carattere fortemente innovativo della norma ma anche dalla complessità della procedura che la stessa ha delineato. Tale procedura, infatti, investe la problematica che ha dato origine alla vasta giurisprudenza sui presupposti dei provvedimenti di esclusione dalla gara ed incide, inoltre, sul principio della continuità della gara stessa, sospesa legalmente per un tempo notevolmen-

te ristretto, sovente rivelatosi inadeguato alla produzione dei documenti richiesti, specie quando essi non siano nell'immediata disponibilità dell'impresa. Inoltre, si richiedono alla stazione appaltante valutazioni non di rado delicate e complesse come, ad esempio, quelle sulla sussistenza dell'errore scusabile e, in generale, sui confini della discrezionalità nell'apprezzare la sussistenza dei presupposti della segnalazione all'Autorità.

... decisioni ...

Nel 2001 sono pervenute all'Autorità 1.171 segnalazioni di tal fatta che, rapportate a quelle dell'anno precedente (835), hanno fatto registrare un consistente aumento (circa 40%). Le decisioni adottate dal Consiglio nel 2001, ma riferite a segnalazioni pervenute anche nell'anno precedente, sono risultate 786, con un incremento di circa il 280% rispetto all'anno 2000.

Al fine di snellire la valutazione dei casi segnalati all'Autorità, il Consiglio ha deciso, inoltre, nel corso dell'anno 2001, di modificare l'impostazione dell'attività istruttoria preliminare. In precedenza, si contestava all'impresa inadempiente il fatto segnalato dall'amministrazione appaltante, dopo aver acquisito presso la medesima tutti gli elementi indispensabili per l'istruttoria, richiedendo all'impresa stessa una relazione giustificativa. In seguito alla modifica procedurale di cui sopra, il Consiglio ha deciso che il fatto omissivo sia contestato all'impresa inadempiente non appena l'Autorità sia venuta a conoscenza di tale segnalazione, contestualmente richiedendo sia all'impresa sia alla stazione appaltante di integrare, ove del caso, la documentazione con l'esposizione dei rispettivi punti di vista.

Delle suddette 786 decisioni, 253 hanno comportato l'irrogazione di una sanzione ed 11 di queste, attestata la falsità nelle dichiarazioni, hanno comportato l'iscrizione, quale dato rilevante, nel casellario informatico delle imprese qualificate.

I restanti 533 procedimenti si sono conclusi con il «non luogo a procedere» o con l'archiviazione anticipata su proposta del Settore competente.

... archiviazioni ...

È risultato pertanto confermato e, anzi, ulteriormente incrementato, il dato già emerso nell'anno 2000 (56%): un'elevata percentuale di pratiche archiviate, pari al 68%. La conferma di tale alta percentuale è dovuta, oltre a problemi legati all'incertezza interpretativa della norma, all'accogli-

mento dei ricorsi proposti innanzi ai TAR competenti dalle imprese segnalate, ovvero ad errori di valutazione da parte delle stazioni appaltanti.

I casi più frequenti di errore da parte delle stazioni appaltanti, che hanno comportato un'ingiustificata segnalazione all'Autorità, sono i seguenti:

... motivazioni ...

- mancata comprovazione da parte delle imprese di requisiti diversi da quelli di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
- ritardo nella presentazione della documentazione, non imputabile a responsabilità delle imprese;
- non ammissibilità delle offerte di imprese partecipanti alle gare e conseguente esclusione prima del sorteggio previsto dall'articolo 10, comma 1 *quater*, della legge quadro;
- casi di trattativa privata.

Le medesime stazioni appaltanti hanno inoltre proceduto, non di rado, alla revoca di provvedimenti sanzionatori assunti in precedenza.

Malgrado si potesse considerare superato il periodo di rodaggio dovuto all'adozione della nuova normativa, si sono dunque manifestate ancora incertezze applicative da parte delle stazioni appaltanti.

I ripetuti e svariati quesiti da queste formulati e l'incertezza complessivamente manifestata nella fase di avvio del sistema avevano suggerito all'Autorità di fornire chiarimenti⁶ alle problematiche che più frequentemente avevano indotto in errore gli enti committenti. Ciò non ostante, si sono continuati a riscontrare comportamenti difformi da parte degli enti committenti riguardo alle modalità di documentazione dei requisiti, alle concrete modalità di espletamento di dette verifiche, nonché all'ambito ed ai presupposti del procedimento. Non hanno, peraltro, contribuito a fornire chiarezza le sentenze di alcuni TAR, risultate per certi versi contraddittorie.

⁶ Con l'atto di regolazione n. 15 del 30 marzo 2000, in tema di *Natura dei termini per gli adempimenti previsti per i soggetti ammessi alle gare ed ulteriori questioni interpretative relative all'applicazione dell'articolo 10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.*

... anomalie più
frequenti ...

Riguardo ai comportamenti tenuti dalle stazioni appaltanti in merito all'applicazione dell'articolo 10, comma 1 *quater*, della legge quadro, si riportano di seguito i casi più frequenti di anomalia riscontrati:

- predisposizione di bandi di gara e/o disciplinari carenti di informazioni o addirittura fuorvianti sul punto; è, tuttavia, opportuno rilevare che, a seguito della pubblicazione nel settembre 2000 sulla Gazzetta Ufficiale del documento dell'Autorità *Tipologie unitarie di bandi di gara*, tale fenomeno si è notevolmente ridimensionato;
- differenti criteri di valutazione della decorrenza iniziale del termine indicato dall'articolo 10, comma 1 *quater*, della legge n. 109/94 per comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa da parte delle imprese sorteggiate; detto termine viene fatto decorrere, in alcuni casi, dal momento della spedizione della documentazione da parte dell'impresa e, in altri casi, da quando la stessa risulta pervenuta alla stazione appaltante;
- ingiustificata considerazione della perentorietà del termine fissato dalla medesima norma per la dimostrazione dei suddetti requisiti da parte dell'aggiudicatario provvisorio e del secondo graduato. Tale perentorietà, che non consente all'impresa interessata di integrare la documentazione o di fornire chiarimenti su eventuali incertezze interpretative, non è prevista dalla legge quadro e non è dettata da ragioni di maggiore speditezza della gara e neppure dal rispetto della *par condicio* tra i concorrenti;
- comportamento non corretto di alcune commissioni di gara che, in sede di verifica dei requisiti di ordine speciale in capo al primo o secondo classificato, dopo aver escluso uno di essi o entrambi per la mancata comprovazione di detti requisiti, non hanno proceduto alla rideterminazione della soglia di anomalia, aggiudicando direttamente la gara al concorrente che segue in graduatoria;
- modalità di documentazione dei requisiti di capacità tecnico-economica non uniformi. A volte le stazioni appaltanti, per la semplice omissione di un'autodichiarazione relativa a dati già documentati, hanno escluso un concorrente dalla gara; altre volte, l'esclusione è scattata per essere stati prodotti documenti in semplice fotocopia anziché in copia autenticata;

- casi di imprese che, dopo il sorteggio, sono state ammesse con riserva alle fasi successive della gara, per consentire loro di produrre la documentazione non esibita nei termini prescritti, in palese contrasto con il principio della *par condicio* tra i concorrenti;
- impropria verifica da parte di alcune stazioni appaltanti del requisito relativo alle attrezzature tecniche ed in particolare alla valutazione degli ammortamenti. In alcuni casi, le amministrazioni hanno chiesto di provare attraverso i bilanci o le dichiarazioni dei redditi la quota di ammortamenti per beni materiali in modo indifferenziato, mentre, in altri casi, le stazioni appaltanti hanno richiesto, più correttamente, di documentare anche la parte che attiene alle attrezzature specificamente destinate alla realizzazione di lavori pubblici, attraverso l'esibizione del registro dei beni ammortizzabili;
- differenti modalità di valutazione degli attestati di esecuzione lavori. A volte si è richiesta la compilazione dei certificati, conformemente a quanto prescritto dall'allegato D al DPR n. 34/2000; altre volte, si sono accettati i certificati di regolare esecuzione liberamente compilati, sempreché riportassero tutti gli elementi indispensabili. Fortemente discrezionale è risultata poi l'ammissibilità di documenti comprovanti l'esecuzione di lavori di committenza privata;
- esclusione dalle gare per mancanza dei modelli riepilogativi INPS, INAIL e Cassa edile, utili per controllare il costo del personale e la suddivisione per qualifiche tra personale amministrativo e operaio. In alcuni casi, le articolazioni periferiche di detti enti assistenziali hanno segnalato l'impossibilità di rilasciare tali modelli in quanto non più utilizzati. In altri casi, alcune stazioni appaltanti hanno consentito, in alternativa, la produzione delle copie delle ricevute di versamento degli oneri contributivi, ovvero del registro matricole;
- impropria determinazione del quinquennio di riferimento al fine della dimostrazione della cifra d'affari in lavori conseguita dalle imprese.

Rispetto a tutto questo e coerentemente con l'indirizzo sistematicamente adottato, l'Autorità ha deciso di investire della problematica il Gruppo di lavoro per l'attuazione dei protocolli d'intesa, affinché le asso-

ciazioni rappresentative delle stazioni appaltanti possano contribuire a diffondere in modo capillare le conclusioni cui è pervenuta l'Autorità, in modo tale che le medesime amministrazioni acquisiscano una maggior consapevolezza delle problematiche evidenziate.

... misuraz
delle sanzioni ..

Per quel che concerne la commisurazione delle sanzioni, si è tenuto conto dell'importo dell'appalto e della gravità del comportamento delle imprese, a seconda che si trattasse di mancata dimostrazione dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, riconducibile o meno all'ipotesi di falsa dichiarazione, o semplicemente di un ingiustificato ritardo nella presentazione dei documenti richiesti dalla stazione appaltante.

... conseguenze
dannose a carico
delle imprese ...

In via generale, si può rilevare, da un lato, come la procedura indicata dall'articolo 10, comma 1 *quater*, sia stata intesa in maniera eccessivamente formalistica dalle stazioni appaltanti, con evidenti conseguenze dannose a carico specialmente delle piccole e medie imprese, che hanno subito la conseguente esclusione dalla gara e l'escussione della cauzione, anche quando l'inadempimento in realtà non sussisteva o presentava connotati tali da non pregiudicare il corretto svolgimento della gara. Tale norma, infatti, ha imposto alle stazioni appaltanti di adottare in modo automatico le misure sanzionatorie ivi previste, non solo nei confronti dei concorrenti privi dei requisiti, ma anche nei confronti di quelli responsabili della mancata disponibilità, fin dal momento della domanda, della prova documentale del possesso dei requisiti. In particolare, tra le conseguenze sfavorevoli dell'esito negativo della verifica, quella che ha penalizzato maggiormente le imprese è stata l'escussione della cauzione.

Per ovviare alle anzidette conseguenze, l'Autorità, tenuto conto che la procedura sanzionatoria *de qua* richiede anche una correlazione tra diversi organismi (soggetto aggiudicatore e Autorità) ha segnalato al Governo e al Parlamento⁷ l'opportunità di un intervento del legislatore che subordini l'escussione della cauzione da parte della stazione appaltante alla pronuncia dell'Autorità in merito, senza che occorra — come peraltro indicato dalla giurisprudenza del giudice amministrativo — escutere la cauzione e poi

⁷ Atto di segnalazione del 5 dicembre 2001; vedi Volume II, Sezione III.

procedere, in base a detta pronuncia, all'adozione di un provvedimento di revoca da parte dell'amministrazione committente.

Inoltre, ogni qualvolta ha rilevato un errore scusabile da parte dell'impresa segnalata, l'Autorità ha adottato la decisione di non luogo a procedere. Sono questi i casi in cui si è tenuto conto dell'elemento psicologico e della buona fede nel comportamento dell'impresa, della difficile interpretazione e della novità della disciplina in materia di qualificazione, ferma restando la legittimità delle decisioni adottate dalle stazioni appaltanti conformemente alla normativa vigente.

Se, in gran parte, il problema verrà comunque superato dalla piena operatività del nuovo regime di qualificazione delle imprese, che — a decorrere dal 1° gennaio 2002 — trova applicazione generalizzata, è anche vero che la questione si riproporrà per i lavori esclusi da detto regime, ossia per quelli d'importo inferiore a € 150.000 (in relazione ai quali, nell'anno 2001, sono pervenute 352 segnalazioni pari al 30% di quelle inviate complessivamente).

... prospettive
a medio termine

D'altro canto, dagli inadempimenti riscontrati (difficoltà di carattere organizzativo, specie delle imprese di piccole dimensioni, di far fronte ai complessi adempimenti richiesti dalla normativa; difficoltà interpretative; inadeguatezza delle stazioni appaltanti; ritardi nel rilascio dei certificati di esecuzione dei lavori) sembra potersi evincere che il meccanismo introdotto dall'articolo 10, comma 1 *quater*, della legge quadro sia stato comunque efficace nel dissuadere le imprese dall'adottare comportamenti finalizzati a turbare il corretto funzionamento della procedura di gara, come è dimostrato anche dal numero esiguo di provvedimenti sanzionatori dell'Autorità relativi a false dichiarazioni rilasciate dai concorrenti⁸. Questo insieme di circostanze e difficoltà è stato preso in considerazione nella definizione dei procedimenti e dell'importo delle sanzioni, che si è attestato su livelli medi modesti.

⁸ Vedi *supra*.

PAGINA BIANCA

Appendice

Capitolo 12 L'assetto organizzativo

Capitolo 13 Stato di attuazione della normativa secondaria

PAGINA BIANCA

Capitolo 12

L'assetto organizzativo

Al fine di contemperare le nuove esigenze delineatesi nel corso dell'anno e garantire una maggiore funzionalità della struttura, l'Autorità ha parzialmente modificato il *Regolamento sul funzionamento* adottato nell'anno 2000¹.

Modifica
al Regolamento
sul
funzionamento ...

Con il nuovo regolamento, è stato modificato l'assetto organizzativo di alcuni uffici della Segreteria tecnica e si è operata una razionalizzazione delle attività dell'Osservatorio con riferimento ai rapporti con le proprie strutture regionali (sezioni regionali dell'Osservatorio).

Il nuovo regolamento, mentre recepisce dalla precedente disciplina i tratti essenziali, si connota, in particolare, per quattro scelte innovative. In primo luogo, quella di puntualizzare, nella competenza dei dirigenti generali, poteri di impulso e di verifica dell'attività dei dirigenti e la funzione di referente nei riguardi del Consiglio, verso cui rispondono per i risultati globali dell'attività dei servizi.

La seconda scelta è consistita nell'attivare, nell'ambito di ciascun servizio, un decentramento orizzontale delle attribuzioni, col distribuirle tra le competenze dei singoli dirigenti, quindi personalmente responsabili del loro esercizio e dei risultati da conseguire.

In terzo luogo, si sono introdotte prescrizioni intese a conseguire un duplice risultato: assegnare termini certi per la conclusione dei procedimenti, invitare i responsabili dei servizi e settori a valutazioni che portino a distinguere tra segnalazioni, esposti e quesiti secondo la loro rilevanza ed in base alla esigenza di maggiore o minore tempestività degli interventi dell'Autorità, con adozione di moduli organizzativi differenti.

In quarto luogo, si sono assegnate ai servizi, ai settori e alle strutture compiti propositivi per il più efficiente esercizio delle funzioni che si colle-


¹ Vedi Volume II, Sezione I.

gano così agli *Indirizzi generali dell'attività dell'Autorità*² e sono funzionali al più efficiente raggiungimento dei risultati.

... nuovo
organigramma

In particolare, sono stati attribuiti al Settore affari giuridici compiti e funzioni già svolti dal Settore studi e rapporti con istituzioni comunitarie e internazionali ed è stato istituito un apposito ufficio per l'elaborazione dei risultati e dei dati dell'attività degli altri servizi ai fini della predisposizione della *Relazione* al Parlamento.

L'organigramma che ne risulta è rappresentato dalla *figura 12.1*.



Organico

Al 31 dicembre 2001, come si evince dalla *tabella 12.1*, l'organico è costituito da 2 dirigenti generali e 4 dirigenti amministrativi a contratto, nonché da 149 dipendenti di ruolo, dei quali 24 dirigenti, 61 funzionari direttivi, 54 impiegati con funzioni operative e 8 impiegati con funzioni ausiliarie. A questi si aggiungono 87 dipendenti in posizione di comando, dei quali 37 con funzioni direttive, 47 con funzioni operative e 3 con funzioni ausiliarie.

² Vedi *infra*.